

# ***COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA***

**Provincia di Reggio Emilia**

Piazza Libertà n. 1 C.a.p. 42023 - ☎ 0522 918511 - Fax 0522 917302

\*\*\*\*\*

# **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL VOLONTARIATO SINGOLO**

APPROVATO con atto C.C. n. **41** del 30/06/2005;

RIPUBBLICATO per 15 gg. consecutivi dal 21/07/2005 al 05/08/2005;

INTEGRATO con atto C.C. n. **26** del 15/06/2010;

RIPUBBLICATO per 15 gg. consecutivi dal 07/07/2010 al 22/07/2010;

# **REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO.**

## **Art.1**

Il comune di Cadelbosco di Sopra volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche, integrative, non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli, iscritti nell'apposito elenco dei volontari singoli, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 20-4-1998. Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

- assistenza con prevalenza dell'aiuto alla persona
- attività di supporto a famiglie in difficoltà
- trasporto anziani e diversamente abili
- sorveglianza sui mezzi di trasporto scolastico
- attività di integrazione con l'istituto comprensivo
- collaborazione per attivazione percorsi casa/scuola sicuri
- sorveglianza durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, culturale, sportivo ecc.
- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza
- forme di collaborazione nella cura del verde pubblico
- collaborazione a singoli progetti promossi dall'amministrazione
- collaborazione a progetti di formazione e sostegno a favore dei minori;
- attività di supporto e vigilanza presso la biblioteca e l'ufficio cultura e sport;
- attività di supporto e collaborazione per la realizzazione di iniziative in ambito ricreativo e sportivo;
- transennamento e/o delimitazione aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni;
- rimozione della neve nelle aree di accesso agli edifici scolastici e nei pedonali di collegamento;

## **Art.2**

L'Amministrazione si può avvalere dei singoli volontari per lo svolgimento di attività integrative dei servizi di competenza che non possono essere gestite in convenzione con le organizzazioni di volontariato, né con le associazioni di promozione sociale, né con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per mancata attinenza dell'attività svolta o delle caratteristiche degli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

## **Art.3**

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

La collaborazione dei volontari in attività di volontariato in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

#### Art.4

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con il Responsabile dell'area presso cui prestano la loro opera, al quale compete :

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

All'inizio delle attività il responsabile predisponde di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

#### Art.5

Qualora le attività di cui all'art.1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

#### Art. 6

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile dell'area delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

#### Art.7

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

#### Art. 8

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie, comunque entro il limite stabilito dal Responsabile dell'area in linea con la disponibilità economica accordata al progetto in cui è coinvolto il volontario.

Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad es. il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

#### Art.9

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

#### Art.10

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art.1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

#### Art.11

L'elenco di cui all'art.1 istituito con apposito atto può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

#### Art.12

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i dirigenti pubblici preposti, sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a. per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati all'art.8 del presente regolamento;

b. per i volontari:

- presentazione della domanda al responsabile dell' area amministrativa indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, che sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

#### Art. 13

I volontari saranno cancellati dall'elenco di cui all'art. 1:

- per loro espressa richiesta,
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione,
- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività,
- per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la loro disponibilità.

